

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXXIII-bis
n. 7**

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 settembre 2019)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentato dal Ministro per gli affari europei

(AMENDOLA)

Trasmesso alla Presidenza il 29 ottobre 2019

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia. A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta, al punto 2, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco.

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato, si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

AFFARI ESTERI

AFFARI INTERNI

AGRICOLTURA

AMBIENTE

APPALTI

COMUNICAZIONI

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

ENERGIA

FISCALITA' E DOGANE

GIUSTIZIA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

PESCA

SALUTE

TRASPORTI

TUTELA DEI CONSUMATORI

2) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

ALL.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2019)

- 1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento**
1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

RISORSE PROPRIE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-304/18 COMMISSIONE/ ITALIA 11-lug-19	Dazi doganali – Accertamento di un'obbligazione doganale - Iscrizione in una contabilità separata - Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea - Procedimento di recupero avviato tardivamente - Interessi di mora	Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2.120.309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 delle decisioni nn. 94/728/CE, Euratom del Consiglio, 2000/597/CE, Euratom del Consiglio e 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, relative al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'art. 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché degli artt. 10, 11 e 17 dei regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 del Consiglio e 1150/2000 del Consiglio, e degli artt. 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far

All.II

		fronte al fabbisogno di tesoreria. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO
AMBIENTE ED ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-434/18 COMMISSIONE/ ITALIA 11-lug-19	Direttiva 2011/70/Euratom – Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi - Programma nazionale - Obbligo di trasmissione alla Commissione europea	La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
		VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

ALL.II

SANITA' PUBBLICA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-481/18 COMMISSIONE/ ITALIA 29-lug-19	Direttiva 2012/39/UE - Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine prescritto	La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2012/39, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2.1 della stessa.
VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO		
AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-443/18	Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti	La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da <i>Xylella fastidiosa</i> , se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa

All.II

COMMISSIONE/ITALIA 5-set-19	vegetali - Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio - Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione - Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione	incombenti in forza dell'art. 7.2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, e avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della <i>Xylella fastidiosa</i> mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, di detta decisione di esecuzione. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO
C-526/17 COMMISSIONE/	Causa Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Concessioni di lavori pubblici - Proroga della durata di una	Dispositivo La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di

All.II

ITALIA 18-set-19	concessione esistente per la costruzione e gestione di un'autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara	aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO
----------------------------	---	---

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-543/17 COMMISSIONE/ BELGIO 8-lug-19	Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità – Direttiva 2014/61/UE – Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera – Calcolo	1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine fissato nel parere motivato del 30 settembre 2016, come prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione tali misure di attuazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 13 di tale direttiva. 2) Il Regno del Belgio, non avendo ancora adottato, al momento dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per

All.II

	dell'importo della penalità	ricepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, l'art. 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, l'art. 4.5, nonché l'art. 8 della direttiva 2014/61, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione europea tali misure di attuazione, ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento. 3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 2 persistesse ancora alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento, una penalità di EUR 5 000 al giorno. 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese. 5) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria e la Romania sopporteranno le proprie spese. VALUTAZIONE: <u>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CONTRO LE CUI CONCLUSIONI SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 260.3 TFUE AL CASO IN ESAME ERA INTERVENUTO ANCHE IL GOVERNO ITALIANO - ACCOLTO</u>
--	------------------------------------	--

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

All.II

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento promossi dall’Italia

FONDI FEAGA E FEASR		
Causa	Oggetto	Dispositivo
T-598/17 ITALIA/ COMMISSIONE 4-lug-19	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	RICORSO RESPINTO

AlI.II

	(FEASR), nella parte in cui riguarda la Repubblica italiana.	
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
T-119/07 ITALIA/ COMMISSIONE 17-set-19	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna	RICORSO RESPINTO

ALL.II

	(Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto o l'annullamento o la sospensione del suo versamento	
--	--	--

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-180/18, C-286/18, C-287/18 ITALIA CONSIGLIO DI STATO 11-lug-19	Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno - Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento	Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3.3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici

All.II

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-697/17 ITALIA CONSIGLIO DI STATO 11-lug-19	Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 28, paragrafo 2 - Procedura ristretta - Operatori economici ammessi a presentare un'offerta - Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti	L'art. 28.2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegna a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta.
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-333/18 ITALIA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 5-set-19	Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta - Ricorso incidentale dell'aggiudicatario - Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale	Gli artt. 1.1, terzo comma, e 1.3 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-63/18	Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici	La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione,

ALL.II

ITALIA TAR LOMBARDIA 26-set-19	- Direttiva 2014/24/UE - Articolo 71 - Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto	deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-38/18 ITALIA TRIBUNALE DI BARI 29-lug-19	Direttiva 2012/29/UE - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Articoli 16 e 18 - Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado - Mutamento nella composizione del collegio giudicante - Rinnovazione dell'audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritto a un processo equo e diritti della difesa - Principio di immediatezza - Portata - Diritto della vittima alla protezione nel corso del	Gli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO

ALL.II

	procedimento penale	
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-659/17 ITALIA CORTE DI CASSAZIONE 29-lug-19	Aiuti all'occupazione - Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione 2000/128/CE - Regime di aiuti per interventi a favore dell'occupazione concessi dall'Italia - Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno - Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un'impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di “distorsione della concorrenza” - Nozione di “incidenza sugli scambi” tra Stati membri	Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica a un'impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un'attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall'art. 107.1 TFUE. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE		
Causa	Oggetto	Dispositivo

All.II

C-347/18 ITALIA TRIBUNALE DI MILANO 4-set-19	Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 53 - Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato 1 - Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine - Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori	L'art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'art. 45 del medesimo regolamento VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa C-199/18, C-200/18, C-343/18 ITALIA	Oggetto Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 27 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento - Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali - Possibilità per	Dispositivo 1) L'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno l'obbligo di imporre il pagamento di

All.II

CONSIGLIO DI STATO 12-set-19	gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori - Importi minimi delle tasse	tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento. 2) L'art. 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA REGIONALE CONTESTATA NEL GIUDIZIO A QUO
		POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA SISTEMA EUROPEO DEI CONTI NELL'UE
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-612/17 C-613/17 ITALIA CORTE DEI	Regolamento (UE) n. 549/2013 - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - Allegato A, punto 20.15 - Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di	1) La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all'allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un'unità del settore pubblico, che stabilisce o

All.II

CONTI 11-set-19	istituzioni senza scopo di lucro - Allegato A, punto 20.15, seconda frase - Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di “capacità di determinare la politica generale o il programma” di un’istituzione senza scopo di lucro - Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase - Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro	applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell'allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato. 2) La nozione di «capacità di determinarle» la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell'allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all'allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all'allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive
--------------------------------------	---	---

All.II

		nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all'allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all'ottava, e punto 20.310, a detto regolamento. 3) L'allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un'istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell'ambito dell'indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all'allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l'autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale
--	--	---

AlI.II

		verificare. VALUTAZIONE: SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALLA CORTE DEI CONTI, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
QUOTE LATTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-46/18 ITALIA CONSIGLIO DI STATO 11-set-19	Settore del latte e dei latticini - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2 - Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Importo del prezzo del latte - Applicazione obbligatoria di una trattenuta - Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 - Acquirente - Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare - Produttori - Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile - Tutela del legittimo affidamento	1) L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell'acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo. 2) L'art. 2.4 del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l'art. 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l'art. 2.2 del regolamento n. 3950/92, come

All.II

	modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile. 3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALLA DISCIPLINA ITALIANA SU RIMBORSI E RIMODULAZIONI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL PERIODO 1 APRILE 2003-31 MARZO 2004
--	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-644/17</u> <u>PAESI BASSI</u> 3-lug-19	Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati	1) L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di

ALL.II

	membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d'informazione utili – Definizione di “elementi d'informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità	un tale atto. 2) L'art. 267 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4.3 TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell'UE che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto. 3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell'art. 15.2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
--	---	---

ALL.II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-387/18</u> <u>POLONIA</u> 11-lug-19	Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Tutela della salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nel mercato dello Stato membro d'importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici	Gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale richiede, affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale, che tale medicinale e il medicinale che è stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in tale SM siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici, e che, di conseguenza, vieta il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale qualora quest'ultimo sia un medicinale generico mentre il medicinale già autorizzato in tale Stato membro è un medicinale di riferimento. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO POLACCO, LA CUI COMPATIBILITA' ERA INVECE STATA SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-92/16</u> <u>FRANCIA</u>	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 et 7 – clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di risoluzione	Gli art. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati nel senso che, da una parte, si oppongono a che una clausola di risoluzione anticipata di un contratto di mutuo

ALL.II

3-lug-19	anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questione identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o la cui risposta può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come abusiva – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale	ipotecario giudicata abusiva sia mantenuta in parte, mediante la soppressione, ad opera del giudice nazionale, degli elementi che la rendono abusiva. D'altro canto, questi stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale ponga rimedio alla nullità di una siffatta clausola abusiva, la cui formulazione è ispirata da una disposizione normativa applicabile in caso di accordo delle parti, sostituendola con la nuova redazione di questa disposizione normativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto, nel caso in cui il contratto non possa sopravvivere con la mera soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
LIBERTA' DI STABILIMENTO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-393/17 <u>BELGIO</u> 3-lug-19	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Nozione di “pratiche commerciali” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Diritto penale – Regimi di autorizzazione – Istruzione superiore	1) La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate

ALL.II

	– Diploma che conferisce il grado di “master” – Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione	dall'autorità competente, un grado di «master». 2) L'art. 1.5 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall'autorità competente, un grado di «master», purché le condizioni cui è subordinata la concessione di un'autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con l'art. 10.2 della menzionata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BELGA, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
REGIME FISCALE COMUNE DELLE IMPRESE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-438/18 <u>PORTOGALLO</u> 15-lug-19	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimento d'attivo e scambi d'azioni concernenti società di Stati	La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi, nonché al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel

All.II

	Membri diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articoli 4 e 11 - Direttiva 2009/133/CE - Articoli 4 e 15 - Fusione cd. “inversa” - Regime fiscale per cui, nel caso di una fusione inversa, i costi sostenuti dalla società madre, relativi ad un prestito contratto per l’acquisto di azioni della filiale incorporante, deducibili da questa società madre, sono considerati non deducibili per questa filiale	senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in esame nel giudizio principale, che ha per effetto di non considerare, per la società incorporante, come fiscalmente deducibili, i costi che sono stati dedotti, dalla società incorporata, prima della fusione e che lo sarebbero stati se la fusione non avesse avuto luogo. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA PORTOGHESE, LA CUI COMPATIBILITA’ ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO
TRASPORTO AEREO DIRITTI PASSEGGERI AEREI		
Causa <u>C-502/18</u> <u>REP. CECA</u> 11-lug-19	Oggetto Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione – Volo in coincidenza – Volo composto da due	Dispositivo Gli artt. 5.1, lett. c), e 7.1 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l’art. 3.5 del regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo

All.II

	voli operati da vettori aerei differenti – Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell'Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo.	passando per l'aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
CODICE DEI VISTI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-680/17 <u>PAESIBASSI</u> 29-lug-19	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 5 – Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto e a pronunciarsi su di essa – Articolo 8 – Accordo di rappresentanza – Articolo 32, paragrafo 3 – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Stato membro competente a decidere sul ricorso in caso di accordo di rappresentanza – Titolari del diritto di	1) L'art. 32.3 del regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alla persona di riferimento di presentare un ricorso in nome proprio contro una decisione di rifiuto di visto. 2) L'art. 8.4, lettera d), e l'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che, qualora esista un accordo bilaterale di rappresentanza in forza del quale le autorità consolari dello Stato membro rappresentante sono autorizzate ad adottare le decisioni di rifiuto di visto, spetta alle autorità competenti di tale Stato membro decidere sui ricorsi proposti contro una decisione di rifiuto di visto.

All.II

	presentare un ricorso	3) Un'interpretazione combinata dell'art. 8.4, lettera d), e dell'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, secondo la quale il ricorso contro una decisione di rifiuto di visto deve essere proposto contro lo Stato rappresentante, è compatibile con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. VALUTAZIONE: SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-40/17</u> <u>GERMANIA</u> 29-lug-19	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati –	1) Gli artt. da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali. 2) Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH & Co. KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere

All.II

	Considerazione dell'interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio	considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi. 3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni. 4) L'art. 2, lettera h), e l'art. 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione
--	--	--

All.II

		del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-136/17 <u>FRANCIA</u> 24-set-19	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all'articolo 8 di tale direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria – Incidenza sul trattamento	1) Le disposizioni dell'art. 8, para. 1 e 5, della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell'ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l'attività di tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata. 2) Le disposizioni dell'art. 8, para. 1 e 5, della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che, in base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, le

All.II

	di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea	richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni. L’art. 8.2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constatati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 8.1, ma il cui trattamento è incluso nell’eccezione di cui all’art. 8.2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell’art. 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare. Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest’ultima disposizione, se
--	---	---

All.II

l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta. 3) Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che: – da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e, se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell'art. 8.5 della suddetta direttiva, e – d'altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall'articolo 11 di tale Carta		
---	--	--

AII.II

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-507/17</u> <u>FRANCIA</u> 24-set-19	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione	L'art. 12, lettera b), e l'art. 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'art. 17.1 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.
		VALUTAZIONE:

Al.II

		SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
	AGRICOLTURA ETICHETTATURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-686/17</u> <u>GERMANIA</u> 4-set-19	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei	1) L’art. 113 bis, par. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio e l’art. 76.1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 2) L’art. 23, para. 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’art. 60.1 del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, che integra il regolamento n. 952/2013 in

All.II

	prodotti alimentari – Divieto di un'etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative	relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta. 3) Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall'art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall'art. 7.1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all'indicazione di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013. 4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell'indicazione del paese di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all'art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all'art. 7.1, lettera a),
--	--	--

ALL.II

		del regolamento n. 1169/2011. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-377/18 <u>BULGARIA</u> 5-set-19	Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d'innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l'autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l'identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48	L'art. 4.1 della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev'essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell'imputato che ha concluso l'accordo e, dall'altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.
		VALUTAZIONE:

AlI.II

		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BULGARA, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO
PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE DIRITTO D'AUTORE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-683/17 <u>PORTOGALLO</u> 12-set-19	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento	L'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

ALL.II

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-620/17</u> <u>UNGHERIA</u> 12-set-19	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principi di effettività e di equivalenza – Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell'Unione – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di giudici nazionali – Valutazione del danno risarcibile	1) La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell'Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell'ambito dell'applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento danni valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, disattendendo in modo manifesto il diritto dell'Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della

ALL.II

	Corte. Il diritto dell'Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale. 2) Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un'amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell'ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia	
--	---	--

<u>All.II</u>	compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l'ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione alla normativa dell'Unione, come interpretata da una precedente sentenza della Corte.		
---------------	--	--	--

ALL. III

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2019)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-481/19	Corte Costituzionale	Doppia pregiudizialità. Diritto al silenzio e procedimento amministrativo - Interpretazione dell'art. 14.3 della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e dell'art. 30.1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, in materia di sanzioni amministrative per omessa collaborazione con un'autorità di vigilanza (dubbio sulla possibilità di interpretare la predetta normativa europea di diritto derivato nel senso di consentire agli SM di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative punitive e, in caso di risposta negativa, dubbio sulla validità della stessa normativa europea rispetto agli articoli 47 e 48 CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e delle tradizioni costituzionali comuni degli SM).
AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-377/19 <i>(ordinanza della CGUE di sospensione del procedimento)</i>	Consiglio di Stato	Quote latte - Interpretazione dell'art. 16 - criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso del regolamento CEE n. 595/2004 relativo alle modalità di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale che prevede, quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell'acquirente)

<i>fino alla pronuncia della sentenza nella causa C-46/18 Italia)</i>		
C-464/19 <i>(ordinanza della CGUE di sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa C-46/18 Italia)</i>	Consiglio di Stato	Quote latte. Interpretazione del diritto dell'Unione europea volta a stabilire gli effetti giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell'art 2, par. 2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel fatto che la norma nazionale prevede l'obbligo, a carico degli acquirenti, del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta <i>(dubbio se una tale violazione comporta l'insussistenza dell'obbligazione per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa fosse in contrasto con il diritto dell'Unione).</i>
AMBIENTE – ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-411/19	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Direttiva Habitat - Interpretazione dell'art. 6, comma 4, della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a norma del quale "qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata" (dubbio sulla conformità europea della decisione con la quale il Consiglio dei Ministri ha adottato il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675 "Umbro Laziale", asse Orte-Civitavecchia, richiamandosi alla prevalenza dell'interesse strategico alla realizzazione dell'opera, comprensivo dell'aspetto economico, rispetto a quello ambientale).
C-512/19	Tribunale Amministrativo	Energia da fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti Compatibilità con il diritto dell'Unione europea, e in particolare con i principi generali di legittimo affidamento e di

<i>(ordinanza di sospensione della CGUE del procedimento fino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C-798/18 e C-799/18 Italia)</i>	Regionale del Lazio	certezza del diritto, di disposizioni nazionali che riducono ovvero ritardano in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a.
<i>(ordinanza di sospensione della CGUE del procedimento fino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C-798/18 e C-799/18 Italia)</i>	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Energia da fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti Compatibilità con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con i principi generali di legittimo affidamento e di certezza del diritto, di disposizioni nazionali che riducono ovvero ritardano in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a.
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa Cause riunite C-415/19, C-416/19 e C- 417/19	Giudice del rinvio Corte di Cassazione	Oggetto Aiuti di stato – Agevolazioni credito di imposta - c.d. “impegno Deggendorf”. Compatibilità con l’art 108, par 3 TFUE, così come interpretato dalla giurisprudenza Deggendorf (preventiva verifica da parte degli Stati, che i potenziali beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e non restituito determinati aiuti, dichiarati incompatibili) e con il principio di proporzionalità, di una norma nazionale (art 16-bis, c. 11, della l. n. 11/2005) che prescrive che i destinatari degli aiuti di stato possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano con atto di notorietà di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea).

Cause riunite C-434/19 e C-435/19	Corte di Cassazione	Aiuti di Stato – Interpretazione degli artt. 14 TFUE e 106, par. 3 TFUE in materia di servizi di interesse economico generale, degli artt. 106, par. 2 e 107, par. 1 TFUE quanto ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo, e dell’art. 102 TFUE (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della riserva di attività a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI e della determinazione unilaterale da parte di Poste dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario/Agente)
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-419/19	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Appalti pubblici – Organismo di diritto pubblico. Qualificazione giuridica come “organismo di diritto pubblico” di Poste italiane ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla necessità di svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica anche per l’attività estranea alla materia propria dei settori speciali ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico. Interpretazione del concetto di strumentalità in relazione ai settori in cui si svolgono promiscuamente attività inerenti al settore speciale e attività diverse
C-561/19	Consiglio di Stato	Procedure di appalto. Interpretazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. <i>(Dubbio sulla conformità al diritto UE di una normativa nazionale che esclude la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità, nel caso di specie un contratto di servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie);</i> Interpretazione dell’art. 267 TFUE <i>(Dubbio sull’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale per il giudice di ultima istanza nel caso in cui una parte del processo proponga la questione pregiudiziale dopo il suo primo atto di instaurazione del giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).</i>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-399/19	Consiglio di Stato	Direttiva Autorizzazioni – Contributi al finanziamento di AGCOM Interpretazione dell'art. 12 ("Diritti amministrativi") della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale in materia di contribuzione obbligatoria a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche, al fine di coprire le spese di funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella parte in cui stabilisce che il finanziamento sia destinato alla "copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità").
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-496/19	Commissione Tributaria Regionale Campania	Codice Doganale Comunitario –Revisione dell'accertamento delle bollette doganali- Interpretazione dell'art. 78 - controllo a posteriori delle dichiarazioni -del Regolamento Cee 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario (dubbio sulla possibilità di instaurare il procedimento di revisione dell'accertamento in presenza di precedente sottoposizione a verifica fisica, senza contestazione, all'atto della loro importazione di merci della medesima tipologia di quella oggetto di gravame).
LIBERTA' DI STABILIMENTO E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-478/19 e C-479/19	Corte di Cassazione	Libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali- Tassazione fondi chiusi e aperti Compatibilità con gli artt. 49 (libertà di stabilimento), 63 (libertà di circolazione

		dei capitali), 12 (divieto di discriminazione in ragione della nazionalità) del TFUE, come interpretati dalla CGUE, della norma nazionale, di cui all'art. 35, comma 10-ter del d.l. n. 223/2006, nella parte in cui limita ai fondi di investimento immobiliare chiusi l'agevolazione delle imposte ipotecarie e catastali in sede di acquisizioni di immobili strumentali da parte di operatori professionali.
--	--	--

ALL. V***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea****Aggiornato al 30 settembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE***

*** N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (18 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	26/03/2015
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	21/03/2019
2013_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/09/2019

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	17/10/2018
2015_2043	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	26/07/2019
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_0218	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/07/2019
2019_2142	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del regolamento UE 517/2014	CLIM	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (14 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	25/07/2019
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
2013_2251 C-304/08	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/02/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

2014_4075	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_4000¹	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018

¹ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2018_2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
2019_0055²	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_2042	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/03/2019

² Procedura aggravata il 10 ottobre 2019 con l'adozione di un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

2019_0217	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art.258 TFUE	22/07/2019
------------------	--	-------	---------------------	----------------------------	------------

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_0279	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/09/2019

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

	frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale					
2019_2033	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	
2019_2104	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

2019_2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
-----------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO DELL'INTERNO (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	17/05/2017

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (14 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/03/2005
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	20/11/2013
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2014_0515	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/12/2017
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	19/09/2019
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	17/05/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2017_2090	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/06/2018
2017_2124³	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/12/2017
2018_2075⁴	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/03/2019

³ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

⁴ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_2064⁵	Mancato rispetto del regolamento di esecuzione UE 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2019_2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 e 4, del Regolamento UE n.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019

⁵ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

	1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.				
--	---	--	--	--	--

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (6 infrazioni⁶)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015

⁶ La procedura d'infrazione n. 2013/4199 è di competenza anche del Ministro della pubblica Amministrazione. La procedura 2018/0264 è di competenza anche del Ministero della Salute.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018
2019_2100	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2014_4170 ⁷	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	04/07/2018
2015_2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	8/12/2016
2019_0280	Mancato recepimento della direttiva UE Direttiva di esecuzione UE 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	AGRI	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	18/09/2019

⁷ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

MINISTERO DELLA SALUTE (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019
2014_0386 C-481/08	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	SANCO	Mancato recepimento	Sentenza Art. 258 TFUE	29/07/2019
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

2018_2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (9 infrazioni)*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	18/07/2007

* La procedura 2014/4170 è anche di competenza del Ministero delle Politiche agricole. La procedura 2018/2021 è anche di competenza del Ministero dell'ambiente.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2011_2026	Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica					
2013_2169⁸	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	26/09/2013	
2014_4170	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	17/10/2013	
2016_2027 C-434/18	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015	
2018_2021	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	29/06/2018	
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018	

⁸ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

	esaurito e dei rifiuti radioattivi				
2018_4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2258	Parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 sull'efficienza energetica	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_2095	Incompleto recepimento della direttiva 2015/1513/UE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA *

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (3 infrazioni)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019

* Le procedure 2013/4199 e 2014/4231 sono anche di competenza del Ministero del lavoro.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)*

2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

**Procedure d'infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA
di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	----------------------------	------	----------------

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/09/2019)

2008_2164 C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Regione Friuli Venezia Giulia	Ricorso Art. 258 TFUE	30/01/2019
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Ricorso Art. 260 TFUE	12/09/2018

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari economici e finanziari (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/02/2018
2019_2042	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	07/03/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari esteri (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	TREN	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Parere motivato art. 258 TFUE	16/03/2005
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

				ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel “single market scoreboard”.		
--	--	--	--	---	--	--

Affari interni (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/05/2017

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2019_2100	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
------------------	--------------------------------------	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Agricoltura (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
2014_4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/05/2015
2012_2174 C-443/18	Xylolla fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	04/07/2018
2019_0280	Mancato recepimento della direttiva UE Direttiva di esecuzione UE 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva	AGRI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/09/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità				
--	---	--	--	--	--

Ambiente (18 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015

ALL. V***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	26/03/2015
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	21/03/2019
2013_2022	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/09/2019
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	17/10/2018
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	26/07/2019
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019

ALL. V***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.				
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/11/2018
2019_2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2019_0218	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	22/07/2019
2019_2142	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del regolamento UE 517/2014	CLIM	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

Appalti (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	19/09/2019
2017_2090	Compatibilità del Decreto	GROW	Violazione diritto	Parere motivato	07/06/2018

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Comunicazioni (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2007

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2018_2075 ¹	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/03/2019
-------------------------------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Concorrenza e aiuti di Stato (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

¹ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)				
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 260 TFUE	12/09/2018

Energia (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_2027 C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	29/06/2018
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi					
2018_2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	25/07/2019	
2018_2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (direttiva sull'efficienza energetica)	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019	
2019_2095	Incompleto recepimento della direttiva 2015/1513/UE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Fiscalità e dogane (12 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e art. 258 TFUE	25/07/2019
2008_2164 C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	30/01/2019
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_4075	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	24/01/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2018_2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	25/07/2019
2017_2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_4000²	Regime IVA servizi accessori all'importazione dei beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e	TAXUD	Violazione diritto	Messa in mora	24/01/2019

² Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2019_0055³	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_0217	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	22/07/2019

³ Procedura aggravata il 10 ottobre 2019 con adozione del parere motivato ex art. 258 TFUE.

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Giustizia (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_0279	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/09/2019
2019_2033	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

ALL. V***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2019_2104	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2019_2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

Lavoro e affari sociali (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

Libera circolazione delle merci (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Pesca (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2015_2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/12/2016

Salute (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_0386 C-481/18	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani .	SANCO	Mancato recepimento	Sentenza art. 258 TFUE	29/07/2019

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Trasporti (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	20/11/2013
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_0515	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/12/2017

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE				
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	16/05/2018
2017_2124⁴	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	7/12/2017
2019_2064⁵	Mancato rispetto del regolamento	MOVE	Violazione diritto	Messa in mora	25/07/2019

⁴ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

⁵ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 settembre 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	di esecuzione UE 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada		dell'Unione	art. 258 TFUE	
--	---	--	-------------	---------------	--

Tutela dei consumatori (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2169⁶	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/10/2013

⁶ Procedura archiviata il 10 ottobre 2019.

ALL. VI**Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

aggiornato al 30 settembre 2019

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 32014 - SA32015 - SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	Inizio indagine formale 05/10/2011
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Presunti aiuti alla SAREMAR - Denuncia relativa aiuti incompatibili alla SAREMAR dalla Regione Sardegna - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia - Denuncia per la vendita di SIREMAR - Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA -Denuncia riguardante misure concesse a Saremar dalla Regione Sardegna - NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR -	Inizio indagine formale 07/12/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 48171	Alitalia	Inizio indagine formale 23/04/2018

2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Data
SA 35842 SA 35843	CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA